



COMUNE DI CANICATTÌ
DIREZIONE V - POLIZIA MUNICIPALE

Allegato "1"
(Det. Dir. n. **1489** del **30-10-2015**)

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI
PER LA "CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA E DI
SERVIZI/ATTIVITA' COMPLEMENTARI", PER SETTE ANNI.

CIG n.: 64537288D1

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO

Oggetto della presente concessione è il rinnovo del servizio di gestione delle aree del territorio comunale destinate al "parcheggio a pagamento mediante utilizzo di sistemi che consentano le modalità sia di pre che di post pagamento". La concessione di tale servizio pubblico di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 34 comma 20, del D.L. n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, sarà affidata tramite procedura di evidenza pubblica, in applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della L.R. n. 12/2011 e s.m.i..

La gestione comprenderà:

- a) eventuale fornitura, posa in opera e manutenzione di dispositivi elettronici per la rilevazione automatica e continua della sosta su ogni piazzola;
- b) l'utilizzo di quelli in atto già esistenti, nonché la fornitura di nuovi sistemi automatizzati per la verifica, il pagamento, l'autorizzazione alla sosta tramite moneta e/o tessere elettroniche e/o applicazioni utilizzabili da dispositivi mobili (smartphone, tablet, etc.);
- c) l'utilizzo di quelli già installati, la fornitura, posa in opera e manutenzione di parcometri per la sosta prepagata;
- d) eventuale fornitura, posa e manutenzione dei sistemi a messaggistica variabile per l'informativa al pubblico delle disponibilità di aree di sosta;
- e) l'utilizzo di quella già esistente, la fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica verticale, orizzontale e quella in generale connessa al servizio, in tutta la zona interessata dagli spazi di sosta a pagamento;
- f) il controllo e l'accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada in materia di sosta nell'ambito delle aree in gestione tramite proprio personale (accertatori della sosta);
- g) il prelievo degli incassi dai parcometri e/o attraverso gli abbonamenti;
- h) la rendicontazione giornaliera, mensile e trimestrale degli incassi;
- i) la rendicontazione giornaliera, mensile e trimestrale dei volumi di sosta suddivisi per area e fasce temporali di sosta;
- j) i conteggi trimestrali concernenti le percentuali sulle riscossioni da corrispondere al Comune;
- k) la gestione del rilascio degli abbonamenti negli spazi di sosta a pagamento agli aventi diritto.

La concessione è attivata nelle aree già individuate da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 31-07-2008 come modificata con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 2-08-2010, come prescrive l'art. 7 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), in atto pari a n. 481 stalli di sosta, debitamente tracciati e segnalati con relativa segnaletica verticale e orizzontale, lungo le seguenti aree:

Luogo	n. stalli di sosta a pagamento	n. parcometri installati da sette anni e funzionanti (mod. Stelio)
--------------	---	---

via Regina Elena	45	2
Largo Amendola	6	1
Via C. Battisti	44	2
Piazza IV Novembre	10	1
Via Cap. Ippolito	24	1
Corso Umberto I°	37	2
Viale Regina Margherita	90	4
Viale Della Vittoria	87	4
Via Cap. Maira e prolung.	24	1
Largo Aosta	69	3
Via Ten. Col. La Carrubba	25	1
Via Carlo Alberto	20	1
Totali	481	23

Le zone di posteggio a pagamento, per come previsto dalla Giunta Comunale, sono attive nei seguenti orari:

- tutti i giorni feriali (da Lun. a Sab.), dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00, eccetto:
 - n. 53 stalli, siti in viale Regina Margherita – tratto in cui ricade la ZTL, sono attivi solo durante il periodo in cui è consentito il transito nel tratto di strada in questione, variabile nel corso dell'anno (ZTL di norma è vigente nel solo periodo estivo per le sole giornate di sabato dalle ore 19.00 alle ore 23.00);
 - n. 20 stalli siti in via C. Alberto, nelle giornate di mercoledì mattina durante i quali è previsto lo svolgimento del mercato settimanale.

Questo periodo sarà inteso valido per tutti i giorni dell'anno, ad eccezione dei casi seguenti dove potrà essere sospeso senza alcuna pretesa di risarcimento di nessun tipo:

- nei giorni festivi previsti dal calendario civile italiano;
- su richiesta della amministrazione comunale (per motivi di pubblico interesse, o per altre manifestazioni di rilevante importanza), che ne darà comunicazione via Fax/E-Mail al concessionario, almeno 24 ore prima dell'evento, per un numero massimo di 12 giornate l'anno non comprese nei giorni festivi;
- per esigenze di pulizia strade (sospensione parziale fino ad ultimazione della pulizia);
- per consentire l'occupazione temporanea di suolo pubblico: per motivi stagionali, agli esercenti attività economica per lo spazio prospiciente l'esercizio; e per l'esecuzione di lavori edili nelle abitazioni che prospettano nella zona.

Il numero delle piazzole di sosta previste all'interno delle aree attualmente individuate potrà variare a seguito di loro estensioni e/o riduzioni.

Resta inteso che variazioni in aumento o in diminuzione contenute all'interno del 10% non daranno adito a nessuna revisione della concessione.

Si rappresenta che è espressamente previsto un periodo di grazia, non inferiore a minuti cinque, durante i quali non è possibile procedere ad accertare alcuna infrazione a carico degli utenti che utilizzano lo gli stalli di sosta a pagamento, il tutto al fine di consentire di procedere al pagamento della sosta richiesta presso il parcometro o con altro dispositivo ed conseguente esposizione del ticket nel veicolo.

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di estendere il servizio anche all'esterno delle aree indicate, individuandone delle nuove anche per tipologie diverse da quella automobilistica (Autotreni, Camper, ...), ed il concessionario espressamente accetta di inserire la loro gestione all'interno dello schema economico offerto per l'ottenimento della presente concessione al fine di valutarne la redditività e rivedere la concessione stessa, in relazione al numero degli stalli complessivamente dati in concessione.

L'Amministrazione comunale, in caso di esecuzione di lavori pubblici che interessino per ragioni tecnico/logistiche le zone oggetto di concessione, si riserva la facoltà di sostituire i posti auto a pagamento ubicati nelle zone sopra individuate, con altri posti auto a pagamento, individuandoli all'interno di zone ad alta richiesta di sosta a garanzia del mantenimento del minimo di posti auto a pagamento e della conseguente redditività della attività offerta in concessione.

In caso di sospensioni forzate che non rientrino nei casi precedenti, il comune riconoscerà a titolo di risarcimento per i mancati introiti, una cifra pari al 40%, degli incassi medi percepiti nei due mesi precedenti nelle zone interessate dalla sospensione stessa, per i posti soppressi nell'area in oggetto, e

proporzionata al periodo temporale di sospensione imposto. Il risarcimento verrà corrisposto sotto forma di decurtazione dal canone trimestrale che il concessionario sarà tenuto a versare.

In caso di sospensione ingiustificata del servizio da parte del concessionario, lo stesso dovrà versare al Comune, a titolo di risarcimento per il mancato introito, una cifra pari al 40% degli incassi medi percepiti per i posti sospesi dal servizio nei due mesi precedenti la sospensione stessa proporzionati al periodo temporale di sospensione imposto. Il risarcimento verrà corrisposto sotto forma di aumento del canone trimestrale che il concessionario sarà tenuto a versare.

Art. 2 – MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La concessione del servizio sarà affidata, ai sensi dell'art. 30 (Concessione di servizi) del Decreto Legislativo n°163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici) e s.m.i., con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 57 del citato Decreto Legislativo, essendo andata deserta la procedura aperta prevista per il 22-09-2015.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata ai sensi dell'art. 82 del predetto decreto e dell'art. 19 della L.R. n° 12/2011 e s.m.i., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, secondo la procedura ed i parametri stabiliti nel Bando di Gara e nel relativo Disciplinare. Non si procederà all'individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 19 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i., fatto salvo comunque quanto previsto dall'art. 86 commi 3 e 3bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in 7 (sette) anni, a far data dall'inizio della effettiva messa in esercizio delle aree.

La concessione decorre entro il trentesimo giorno successivo a quello in cui l'Amministrazione avrà provveduto alla consegna formale delle aree. La consegna formale delle aree dovrà avvenire entro dieci giorni dalla sottoscrizione della convenzione – contratto a seguito della procedura di gara o in caso in cui venga disposto l'esecuzione anticipata della gestione del servizio.

Entro venti giorni dalla consegna formale delle aree, dovrà essere presentato il piano generale della messa in esercizio delle aree date in concessione e dei relativi impianti (parcometri e segnaletica stradale).

ART. 4 - CONTENUTI E MODALITA' DELLA CONCESSIONE

La Concessionaria eserciterà la gestione del servizio secondo gli obblighi e le modalità derivanti dal presente Capitolato speciale, redatto secondo i principi contenuti nello schema di convenzione approvato con deliberazione del C.C. n. 32 del 17-04-2015, che viene qui espressamente richiamato onde considerarlo parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.

ART. 5 - TARIFFE

Per le zone con sosta a pagamento orario sono previste le tariffe, di seguito riportate:

- Euro 0,30 ogni 30 minuti o successivi;
- Euro 18,00 per abbonamento mensile solo per cittadini residenti, per le zone in cui vige la disciplina degli spazi di sosta a pagamento e solo per la strada ove sono residenti, qualora non abbiano garage e per un solo veicolo per nucleo familiare, previo parere favorevole rilasciato dalla Polizia Municipale, a seguito presentazione di specifica richiesta contenente il possesso dei requisiti richiesti. Ai residenti sono equiparati gli Amministratori (Sindaco, Giunta, Consiglieri Comunali), che possono usufruire dell'abbonamento lungo le aree di sosta dove ricadono gli Uffici Comunali nell'esercizio del loro mandato.

Sono previste esenzioni di pagamento negli spazi di sosta a pagamento, per particolari categorie di utenti, quali:

- i veicoli al servizio delle persone invalide che espongono il contrassegno speciale;
- i mezzi in dotazione e in servizio delle aziende che erogano servizi pubblici, con esposto il relativo logo o autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale (veicoli comunali, della Telecom, dell'Enel, Poste, trasporto valuta, vigilanza privata, dell'azienda Gas e aziende che abbiano in concessione lo svolgimento dei servizi medesimi), nonché tutti i veicoli in dotazione alle Forze di Polizia e di soccorso.

A partire dal secondo anno, e successivamente ogni due anni, le tariffe potranno aumentare ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, in percentuale nella misura pari alla somma

dell'indice ISTAT di inflazione di ciascun anno previa approvazione della nuova tariffa da parte della "Giunta Comunale"; la stessa percentuale di aumento sarà applicata a tutti gli importi definiti come base per valutare annualmente l'importo complessivo da corrispondere all'Amministrazione Comunale (canone fisso, e limite annuo di incassi al di sopra del quale verrà valutata la quota extra da corrispondere all'amministrazione Comunale).

Qualora la sosta a pagamento fosse istituita anche in aree diverse da quelle indicate, ovvero, si rendesse necessario modificare le tariffe di partenza, le stesse saranno stabilite dalla Giunta Comunale.

Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale disponesse modifiche del quadro tariffario, o nel caso in cui venissero aggiunte nuove aree di sosta a pagamento, ne conseguirà la rideterminazione del canone concessorio: nella stessa percentuale di aumento delle tariffe; o proporzionalmente al numero degli stalli di sosta. La disciplina tariffaria deve tenere conto delle disposizioni contrattuali previste nello schema di convenzione.

ART. 6 – VALORE DEL CONTRATTO E CANONI

Il valore contrattuale della presente concessione per sette anni del servizio è stimato in **Euro 1.412.028,94** iva esclusa. Tale valore è stato determinato come segue: somme annue derivanti dal pagamento della sosta da parte degli utenti (media ultimi sei anni 2009-2014) per 481 stalli, pari ad Euro 159.162,10 iva esclusa (riscosse dalla ditta che ha gestito il precedente contratto di concessione) a cui aggiungere la percentuale del 16,67% di incremento della tariffa base (da Euro 0,25 ad Euro 0,30); e le somme annue per proventi di sanzioni, stimate (media ultimi sei anni 2009-2014 di v.a. accertate dagli Ausiliari del Traffico) in n. 2003 v.a. annue, per Euro 8,00, pari ad Euro 16.024,00 iva esclusa (liquidate alla ditta che ha gestito da ultimo il contratto di concessione); il tutto moltiplicato per anni sette di durata della concessione. (Art. 29 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.).

Il canone annuo dovuto dal Concessionario all'Ente per la concessione del servizio è formato: dal canone base, fissato in Euro 90.000,00, aumentato della percentuale offerta in sede di gara dal Concessionario. Detto canone si intende fisso fino al raggiungimento di un importo annuale di incassi pari ad Euro 180.000,00 IVA esclusa. Sulla quota parte di incassi eccedente il limite di Euro 180.000,00 iva esclusa, il Concessionario corrisponderà inoltre, in sede di consuntivo annuale, il 50% degli introiti iva esclusa, aumentati della percentuale specificatamente offerta in sede di gara. La liquidazione della percentuale di canone aggiuntiva avverrà con cadenza annuale.

La liquidazione del canone annuo avverrà mediante pagamenti trimestrali e precisamente:

- per ogni trimestre il concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale, entro il ventesimo giorno del mese successivo, il corrispettivo dovuto al Comune;

- entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, il concessionario dovrà trasmettere all'Ufficio stabilito dall'Ente, utilizzando i modelli appositamente predisposti:

- i dati degli incassi divisi per tipologia;
- l'elenco delle eventuali occupazioni di suolo pubblico che abbiano comportato la fruizione di meno di 430 posti auto (minimo garantito) e la valutazione economica del risarcimento richiesto come detrazione dal canone;
- copia della documentazione riguardante ogni altro mezzo di pagamento;
- copia dei riscontri dei parcometri.

Oltre alla rendicontazione mensile, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire la rendicontazione trimestrale ed annuale dell'attività, su supporto cartaceo e su supporto informatico, che verrà sottoposta a verifica da parte da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il concessionario è altresì tenuto al conto giudiziale in qualità di agente contabile.

L'Ente provvederà al controllo dei conteggi e lo invierà, unitamente alla richiesta del saldo, al concessionario.

Il concessionario invierà copia del versamento effettuato, via Fax, all'apposito ufficio stabilito dall'Ente.

Il corrispettivo derivante dall'accertamento delle violazioni amministrative sarà riconosciuto al concessionario con cadenza semestrale, a partire dal dodicesimo mese di concessione per il primo semestre, sulla base dei conteggi predisposti dal comando di Polizia Municipale relativi agli accertamenti andati a buon fine, secondo quanto previsto dal presente Capitolato.

Il concessionario procederà ad incassare direttamente tutti i proventi della gestione del servizio, fatto salvo

quanto previsto in materia di sanzioni amministrative. Per l'accertamento delle violazioni in materia di sosta effettuato dagli ausiliari del traffico dipendenti del concessionario, il Comune incasserà i proventi riconoscendo al concessionario un importo di Euro 8,00 iva esclusa, posto a base di gara a ribasso, per ogni verbale correttamente emesso e giunto a buon fine, attraverso il pagamento dello stesso entro 60 giorni dalla contestazione/notifica (non saranno presi in considerazione le v.a. non pagate o impugnate con ricorso). L'accertamento delle violazioni amministrative da parte degli ausiliari del traffico dovrà avvenire esclusivamente attraverso palmari compatibili con il software in dotazione alla Polizia Municipale. L'uso di bollettari sarà consentito solo per motivate ragioni, per sopperire a difficoltà temporanee, non superiori alla settimana, su autorizzazione del Dirigente della Polizia Municipale.

Il concessionario dovrà far fronte a tutti gli oneri economici della gestione così come specificati nel presente capitolato e negli atti dallo stesso richiamati, nonché quelli relativi alla predisposizione delle aree di sosta, alla loro manutenzione, alla installazione dei dispositivi di controllo, a quelle di assistenza agli utenti e pubblicizzazione del servizio.

Il Concessionario, in relazione alle previsioni di cui all'art. 3 comma 63 lett. b) della Legge n. 509/1995 e s.m.i., data la natura, le modalità e le condizioni di svolgimento del servizio, è esentato dal pagamento della TOSAP (Risoluzione del Ministero delle Finanze (RIS) n. 85 /E dell'8 giugno 2000).

ART. 7 - ONERI PER IL CONCESSIONARIO

Il concessionario assumerà a proprio carico tutti gli oneri previsti dal presente capitolato. A tal fine il sistema di gestione della sosta dovrà garantire il controllo dell'occupazione delle piazzole di sosta a pagamento, attraverso il sistema in atto già realizzato di parcometri, segnaletica stradale ed applicazioni software per il pagamento del periodo di durata della sosta. La ditta concessionaria potrà realizzare nuovi e più moderni dispositivi anche attraverso: l'utilizzo di "sensori veicolo" che forniscano la rilevazione esatta ed intelligente, senza utilizzare cablaggi, della eventuale presenza di un veicolo in ciascuna delle piazzole di sosta oggetto della concessione, segnalandone la sosta allo scadere di un breve tempo di grazia, non inferiore a cinque minuti, durante i quali non si è comunque obbligati al pagamento della sosta; pannelli a messaggistica variabile che indicano la disponibilità di stalli nelle relative zone; sistemi di videosorveglianza delle aree ove sono ubicati gli stalli di sosta a pagamento. Sono ammesse anche proposte equivalenti, esplicative delle modalità che il concessionario intende seguire per la realizzazione ed esecuzione del servizio. Il tutto deve essere proposto attraverso specifico Piano (con un eventuale crono programma nel caso è intendimento procedere da parte del Concessionario con una gradualità d'interventi: attivazione della gestione con gli strumenti in atto in dotazione; successivi interventi da indicare temporalmente e tecnicamente, per le modifiche che s'intendono apportare al sistema in atto in dotazione) da presentare eventualmente in sede di gara, allegato all'offerta economica, e se approvato dalla stazione appaltante con l'aggiudicazione, realizzato dalla ditta attraverso il Piano Generale di messa in esercizio delle aree di sosta.

In ogni caso i sistemi e le modalità di controllo della sosta, sia quelli in uso, sia quelli che la società eventualmente deciderà di installare se autorizzati dalla Stazione appaltante, dovranno garantire la disponibilità tecnologica di attivare modalità personalizzate che consentano, oltre alle metodologie classiche, anche l'utilizzo di tessere prepagate e/o a scalare, di abbonamenti, così come di autorizzazioni particolari alla sosta anche qualora non attivate all'inizio della concessione, anche attraverso applicazioni su smartphone o dispositivi similari.

Tutti i dispositivi utilizzati comunque devono essere conformi ed omologati secondo le previsioni delle vigenti norme.

Tutti gli interventi necessari alla manutenzione e/o installazione degli apparati elettronici ed elettromeccanici, quali opere edili o ancoraggi al suolo dei basamenti, l'eventuale alimentazione da rete elettrica, l'eventuale collegamento telefonico o radio degli stessi, saranno a completo carico del concessionario e dovranno essere eseguiti entro 20 giorni dalla consegna del Piano Generale di messa in esercizio delle aree date in concessione.

Il concessionario, oltre ad assumere tutti gli oneri relativi alla manutenzione, dovrà garantire il ripristino degli apparati installati entro il più breve tempo possibile.

Il Concessionario è tenuto a provvedere alle procedure di aggiornamento dei sistemi informatici di gestione del servizio.

Le attrezzature consegnate dall'Amministrazione all'atto dell'avvio della concessione e quelle installate dal Concessionario sono acquisite senza oneri in proprietà all'Amministrazione comunale una volta scaduto il periodo di concessione.

Compete altresì al concessionario, previo accordo con il Comando di Polizia Municipale, mettere a disposizione gli avvisi di accertamento delle violazioni attraverso di norma dispositivi elettronici (palmari) e quant'altro sia necessario alla gestione.

Il concessionario dovrà anche esercitare la vigilanza e il controllo delle auto in sosta mediante l'impiego di ausiliari del traffico per almeno n. 40 ore settimanali per turno (40 ore turno antimeridiano e 40 ore turno pomeridiano) da documentare con opportuni stati di servizio, debitamente compilati giorno per giorno dal personale impiegato. In particolare sul registro delle presenze dovranno essere giornalmente indicati il nome degli addetti la data e l'ora di entrata in servizio, l'inizio e la fine delle pause, l'ora di cessazione del servizio. La ditta concessionaria si impegna ad ottemperare a tutte le disposizioni che di volta in volta verranno impartite dal Comando di Polizia Municipale per le esigenze del servizio e nell'interesse del Comune. L'amministrazione si riserva la possibilità di verificare l'effettiva presenza in servizio del personale, eventuali mancanze rilevate saranno comunicate e potranno costituire, qualora ripetutamente verificate per più di 5 volte in un anno, causa di rescissione del contratto.

Il concessionario dovrà avere un recapito telefonico in loco per garantire la sua reperibilità e dovrà comunicarlo al Comando di Polizia Municipale.

Tutte le spese, relative alla formazione del personale, alla prevendita delle schede magnetiche, elettroniche ed al rilascio degli abbonamenti, sono a carico del concessionario. Tali procedure dovranno essere improntate secondo criteri di massima rapidità ed efficienza.

Le attività di gestione del servizio saranno svolte dal concessionario con la propria organizzazione aziendale e con proprio personale. Il concessionario è obbligato al rispetto di tutte le vigenti normative di carattere previdenziale, assistenziale, assicurativo, nei confronti del personale dipendente nonché a corrispondere allo stesso tutto quanto previsto dalle vigenti normative contrattuali.

L'acquisizione periodica del D.U.R.C. è funzionale alla verifica della regolarità contributiva della ditta, requisito essenziale per il mantenimento della capacità di contrarre con la P.A..

Il concessionario è obbligato a rispondere direttamente nei confronti dell'Amministrazione per tutto quanto connesso con le attività del suo personale.

L'Amministrazione Comunale, sulla base dell'organizzazione del servizio e dell'offerta della ditta aggiudicataria, si riserva la facoltà di richiedere eventuali adeguamenti tecnici, a parità di costo, che si rendano necessari per una migliore qualità dei servizi complessivamente svolti verso l'ente appaltante.

L'ente e la ditta aggiudicataria potranno, pertanto, di comune accordo, in sede di stipulazione del formale contratto, prevedere specificazioni tecniche, ulteriori elementi procedurali e piccole modifiche non comportanti variazioni di oneri o costo che si rendano necessari per il migliore andamento dei servizi.

ART. 8 - PERSONALE DI SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria dovrà garantire un organico di personale dipendente dedicato alla gestione di cui trattasi. A tal fine, ai sensi dell'art. 69 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il Comune di Canicattì, per l'adempimento di quanto previsto precedentemente, prevede il prioritario assorbimento di personale del precedente aggiudicatario. A tal fine si elencano i numeri e le figure professionali nella disponibilità dell'attuale gestore, che dovranno essere le misure minime di dipendenti da assorbire:

- n. 4 Ausiliari del Traffico a tempo parziale a 20 ore settimanali.

Il Concessionario dovrà impiegare il proprio Personale dipendente con puntuale ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Capitolato speciale.

In particolare dovrà dotare il personale dipendente, adibito al servizio di vigilanza delle aree date in concessione, di uniforme di servizio e apposito cartellino di riconoscimento ben visibile, con abbigliamento distintivo non contenente simboli o scritte simili a quelle in uso agli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Per le figure degli ausiliari della sosta si fa riferimento al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione, all'art. 17 della L. 15.05.1997, n. 127, commi 132 e 133, alla circolare esplicativa del Ministero dell'Interno ed all'art. 68 della L. n. 488 del 23.12.1999. Detto abbigliamento proposto dalla ditta aggiudicataria sarà oggetto di approvazione specifica ed insindacabile da parte della Stazione appaltante, nell'ambito dell'approvazione del Piano di messa in esercizio delle aree di sosta a pagamento.

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alla formazione e all'aggiornamento del personale ausiliario dipendente, anche avvalendosi del personale di Polizia Municipale di questo Ente.

L'Ausiliario del Traffico, allorché coinvolto in "divergenze verbali" con gli utenti, in ordine ad irregolarità delle soste o ad altri problemi che coinvolgono le competenze e l'immagine del Comune, è tenuto a richiedere il sollecito intervento della Polizia Municipale o delle altre Forze di Polizia.

L'Ausiliario del Traffico dovrà sempre comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e tenere in ogni caso un atteggiamento consono all'incarico del pubblico servizio cui è preposto. In ogni caso il personale suddetto dovrà essere cortese e rispettoso verso i trasgressori ai quali dovrà fornire ogni informazione richiesta inerente la sosta nelle aree oggetto di controllo.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dovrà essere conforme a quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti in materia.

L'Aggiudicatario dovrà produrre entro e non oltre 10 giorni prima dell'avvio del servizio gli elenchi nominativi del personale che sarà addetto allo stesso, con menzione della qualifica.

L'Aggiudicatario sarà tenuto a comunicare all'Amministrazione Comunale, per tutto il periodo di durata del presente contratto, tutte le variazioni di consistenza, delle qualifiche, del tipo di rapporto contrattuale e dei nominativi del personale, che si dovessero verificare, entro e non oltre 20 giorni dalla variazione stessa.

ART. 9 – SEGNALETICA FISSA VERTICALE E ORIZZONTALE

Sarà onere del concessionario effettuare la manutenzione della segnaletica stradale in atto esistente oltre fornire, installare e provvedere alla relativa manutenzione della segnaletica verticale che si renderà necessaria per la gestione delle aree di sosta in concessione:

- segnali figura II 76 Art. 120 del Reg. Esec. C.d.S. integrati da pannello descrittivo con indicazione dell'orario in cui vige l'obbligo del pagamento per la sosta, delle modalità di pagamento, delle relative tariffe, e dello schema della disposizione dei veicoli, secondo le disposizioni ed in accordo con il Corpo di Polizia Municipale;
- segnali bifacciali d'individuazione dei parcometri, da collocare in prossimità degli stessi in adeguato numero;
- eventuale ulteriore segnaletica indispensabile per la corretta comprensione della regolamentazione e sicura razionalizzazione della circolazione nelle zone a pagamento (ad esempio figura II 74 art. 120, figura II 75 art. 120, figura II 76 art. 120 e relativi pannelli integrativi);
- eventuali dissuasori a protezione dei parcometri.

Il concessionario dovrà provvedere all'immediata manutenzione o sostituzione della segnaletica verticale danneggiata.

Il concessionario dovrà comunque provvedere al ripristino entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della segnalazione formale che sarà inviata dai competenti uffici a mezzo fax, mail.

Sarà onere del concessionario effettuare e provvedere alla manutenzione della segnaletica orizzontale:

- stalli di sosta di colore blu;
- zebrature bianche per escludere le soste presso i parcometri o per completare e raccordare adeguatamente la segnaletica blu;
- attraversamenti pedonali insistenti nelle zone a pagamento;
- stalli di sosta gialli riservati a particolari categorie di utenti ubicati nelle zone a pagamento;
- linea di margine della carreggiata nelle zone a pagamento;
- ulteriore segnaletica indispensabile per la corretta comprensione della regolamentazione nonché sicura e razionale organizzazione della circolazione nelle zone a pagamento.

Il concessionario dovrà utilizzare, per la manutenzione e realizzazione della segnaletica orizzontale, vernici conformi alle prescrizioni tecniche del Codice della Strada e delle specifiche leggi in materia che garantiscano un alto grado di durata nel tempo e di rifrangenza, secondo le indicazioni che saranno fornite dal servizio di segnaletica stradale del Comune, così da limitare nel tempo le operazioni di ritracciatura. La segnaletica orizzontale dovrà essere ritracciata qualora non più chiaramente e inequivocabilmente visibile o su richiesta dell'amministrazione comunale, e comunque almeno ogni mesi 9 dall'ultimo intervento di rifacimento. Gli eventuali interventi di ritracciatura dovranno avvenire in orari e giorni che limitino al massimo i disagi per l'utenza.

Il concessionario dovrà comunque provvedere alla progettazione dell'intero sistema di segnaletica orizzontale e verticale che sottoporrà all'amministrazione comunale per approvazione quale parte integrante del Piano generale di messa in esercizio delle aree date in concessione.

Ogni modifica che il concessionario desiderasse apportare alla segnaletica dovrà essere preventivamente concordata con il Servizio segnaletica stradale dell'Ente.

ART. 10 – STANDAR QUALITATIVI MINIMI E CARTA DEI SERVIZI

L'Aggiudicatario è obbligato a garantire gli standard qualitativi richiesti dal presente Capitolato e come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità e affidabilità dei servizi, comunicazione all'utenza, rispetto dell'ambiente e rispetto della Carta dei servizi proposta in fase di gara e contrattualmente vincolante.

La Carta definisce gli standard di servizio da garantire all'utenza e costituirà il riferimento principale per l'attività di sviluppo e monitoraggio della qualità erogata.

La "Carta dei servizi" dovrà comunque avere un contenuto minimo, quale:

- fornire i recapiti dei responsabili del servizio, della ditta e del comune;
- descrivere il servizio che verrà offerto agli utenti;
- definire i suoi doveri nei confronti dell'utenza;
- prevedere meccanismi per la presentazione di reclami;
- descrivere il codice di comportamento che il personale A.T. dovrà rispettare;
- fornire l'informativa sull'uso dei dati personali (art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196);
- prevedere penali da versare all'utenza in caso di disservizi, comportamenti scorretti o danni arrecati all'utenza.

La carta dei servizi dovrà essere inoltre consegnata al Comune perché possa pubblicarla sul proprio sito istituzionale, dovrà essere pubblicata sul sito della concessionaria e dovrà essere stampata e messa a disposizione dell'utenza presso gli Uffici Comunali.

Potrà, eventualmente, essere realizzata anche su tabelle stradali da apporre nei luoghi più facilmente accessibili.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare controlli e verifiche dirette ad appurare l'effettivo svolgimento del servizio ed il puntuale rispetto della normativa e di quant'altro contrattualmente stabilito.

La Carta dei servizi dovrà essere presentata all'atto di partecipazione alla gara. La stessa farà parte integrante del contratto di concessione del servizio.

Art. 11 – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

Il Concessionario è esclusivamente e direttamente responsabile, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile e delle altre disposizioni di legge, dei danni a persone e cose comunque imputabili alla propria attività di gestione del servizio, con conseguente assunzione dell'obbligo di risarcimento, senza diritto di rivalsa o compensi da parte del Comune - concedente. A tale scopo è tenuto a costituire adeguate garanzie assicurative, presentando la relativa documentazione al Comune prima della stipula della Convenzione - Contratto.

Pertanto l'aggiudicatario del servizio è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio stesso.

La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a Euro 1.000.000,00, quello per danni ad opere ed impianti anche preesistenti dovrà essere pari Euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto.

Il contraente dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza, di cui al presente articolo, prima della consegna del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

La polizza non deve prevedere la obbligatoria preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Aggiudicataria a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva, pari al 10% del valore del contratto pari ed **Euro 141.202,89**.

La garanzia fidejussoria dovrà obbligatoriamente contenere la clausola di immediata esigibilità a favore dell'amministrazione comunale.

La fidejussione o polizza assicurativa sostitutiva della cauzione deve necessariamente contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni della causa che ha dato luogo all'esecuzione della fidejussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione della attività oggetto dell'affidamento e comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del Comune, in contraddittorio con l'Appaltatore, del verbale di restituzione al Committente di tutte le aree di parcheggio in perfetto stato di manutenzione compresa quello della segnaletica e di tutte le attrezzature ed i dispositivi di gestione e controllo della sosta.

Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la cauzione sino all'importo convenuto, nel termine di giorni dieci dalla richiesta.

La cauzione verrà svincolata alla scadenza della concessione del servizio.

ART. 13 – PENALI, REVOCA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Comune – concedente, con provvedimento del Responsabile della Polizia Municipale, ha facoltà di applicare delle penalità, da Euro 400,00 ad Euro 4.000,00, per mancanze o gravi irregolarità che dovessero essere riconosciute nel corso dell'esecuzione del servizio, rispetto alle disposizioni contenute nel Capitolato, previa contestazione delle irregolarità riscontrate ed invito ad adempiere entro e non oltre giorni 10 dalla contestazione.

La concessione può essere revocata per ragioni di pubblico interesse in qualsiasi momento dall'Amministrazione riconoscendo al concessionario le somme effettivamente spese per attrezzature e/o materiali già acquistati e non riutilizzabili nonché per il pagamento degli oneri relativi al personale dipendente per il periodo di preavviso stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali nel caso in cui il concessionario, in conseguenza della revoca, proceda al licenziamento dello stesso, e fatta salva l'applicazione dell'art. 21 quinquies, comma 1 bis della Legge n. 241 del 1990 e s.m.i..

La concessione può essere risolta dall'amministrazione in caso di grave o di ripetuto inadempimento da parte del concessionario in ordine agli obblighi sullo stesso gravanti.

Nel caso di risoluzione per inadempimento l'Amministrazione procederà ad introitare la garanzia fidejussoria prevista, fatto sempre salvo l'eventuale risarcimento del maggiore danno sopportato.

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti fattispecie:

- qualora non versi i canoni secondo le modalità e termini indicati;
- qualora non rispetti i termini e le modalità previste per l'erogazione del servizio;
- qualora venga dichiarato fallito, ovvero sia sottoposto a procedure concorsuali, ovvero sia assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo;
- qualora non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;

- nel caso in cui sia stato assegnato dal Comune un termine all'Aggiudicatario per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente;
- nel caso in cui sia stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e l'Aggiudicatario non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
- nel caso in cui vengano applicate delle tariffe e degli orari difformi da quelli convenuti;
- nel caso in cui venga violato il divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente, le aree di parcheggio per usi o finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- nel caso in cui non venga curata la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e della segnaletica utilizzata per il servizio;
- nel caso in cui non ci sia l'assunzione del servizio, anche nelle more della stipula del contratto, secondo quanto previsto dal comma 12, dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
- nel caso di cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto, non preventivamente autorizzati;
- nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
- nel caso di mancato rispetto delle norme in vigore, nei confronti dei dipendenti;
- nel caso di sospensione od abbandono, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
- nel caso di mancata effettiva presenza in servizio del personale ausiliario del traffico, qualora ripetutamente verificate per più di 5 volte in un anno;
- in ogni altro caso di grave inadempimento.

In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte dell'Aggiudicatario delle deduzioni di discolpa.

La cauzione prestata dall'Aggiudicatario dichiarato decaduto, verrà incamerata dall'Amministrazione Comunale.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di Concessione del Servizio, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, comma 4, del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (*tentativi di infiltrazioni mafiose*).

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito di comunicazione dell'Amministrazione, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola definitiva.

Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

Fuori dai casi sopra indicati, qualora la ditta a giudizio insindacabile dalla stazione appaltante, manchi ad uno qualsiasi dei patti contrattuali o si mostri lenta e negligente o inadempiente agli ordini dati e concernenti la gestione del servizio dato in Concessione, in modo da compromettere la regolare effettuazione dello stesso, l'Amministrazione appaltante si riserva, in seguito a proposta del Dirigente della Polizia Municipale, la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida non inferiore a giorni 15. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto. La ditta aggiudicataria in tal caso non potrà accampare pretese di sorta. La ditta risponderà inoltre del danno che provenisse all'Amministrazione dalla stipulazione del nuovo contratto e dall'esecuzione di ufficio. Per tale danno la stazione appaltante si rivarrà sulle somme dovute a qualsiasi titolo alla ditta, compreso pure il deposito cauzionale prestato a garanzia degli adempimenti.

Si rileva che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 15, il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria comporta la risoluzione del contratto.

ART. 14 – OBBLIGATORIETA' DELL'OFFERTA

Mentre con la presentazione dell'offerta la ditta è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini del presente Capitolato, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l'approvazione della determinazione di affidamento definitivo e la stipula del contratto.

Il Comune si riserva comunque la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere o meno all'aggiudicazione, secondo quanto stabilito dagli artt. 11 e 12 del Decreto Legislativo n°163 del 2006 e s.m.i..

ART. 15 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nessun onere è a carico del Comune – Concedente, se non quelli espressamente previsti nel presente Capitolato. Tutte le spese del servizio sono a carico del Concessionario.

ART. 16 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E PREVENZIONE

E' fatto obbligo alla ditta, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

La Ditta dovrà redigere entro 30 giorni dall'inizio del servizio, sia per i locali che per le aree scoperte, la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro. Tale documento dovrà essere prodotto all'Amministrazione Comunale.

Resta a carico della ditta la formazione del personale alla quale dovranno partecipare tutti i lavoratori, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed il Responsabile del Servizio e Prevenzione e Protezione della ditta; della data e del luogo dove si svolgerà la formazione dovrà essere data preventiva notizia al RUP.

E' a carico della ditta la dotazione dei DPI (Dispositivi Protezione Individuali) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza.

Ai sensi della vigente normativa in materia, nella concessione in questione non evidenziandosi interferenze con l'attività svolta dall'aggiudicatario e i locali dell'Ente, non si redige DUVRI.

ART. 17 – SCIOPERO e/o INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

La ditta si obbliga a far rispettare dai propri dipendenti le disposizioni di cui alla Legge "sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia della predetta legge.

Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, andranno concordate con la committente, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative.

ART. 18 – IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

La ditta che risulterà vincitrice si obbliga ad attivare il servizio, su motivata richiesta del Comune, di esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 11 c. 9 del Codice degli appalti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 302 c. 2 del D.P.R. 207/2010.

Si obbliga, altresì, ad utilizzare l'esistente ed installare velocemente la strumentazione tecnica (parcometri, segnaletica, etc.) qualora necessaria, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'avvio del servizio in anticipazione del contratto.

ART. 19 – ISPEZIONI

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare verifiche e/o ispezioni agli impianti e a tutta la documentazione, riguardante la gestione del servizio, secondo le modalità che riterrà più opportune.

ART. 20 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta concessionaria si obbliga, a pena di nullità assoluta del presente contratto, agli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., assolvendoli come segue:

- assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- comunicazione del conto corrente dedicato e della/e persona/e autorizzata/e ad operare sullo stesso entro la data di sottoscrizione del contratto (eventuali modifiche saranno comunicate per iscritto dal contraente);
- versamento di tutti gli incassi solo ed esclusivamente sul c/c dedicato;
- effettuazione dei pagamenti mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità.

L'Amministrazione Comunale attiverà la risoluzione del contratto qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.

La ditta inoltre si obbliga ad assumere tutti gli adempimenti previsti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a tutte le ditte che effettueranno per suo conto lavori o servizi nonché a quelle di cui si avvarrà per le manutenzioni ordinarie e straordinarie o per qualsiasi altro tipo di intervento, esonerando l'amministrazione da qualsiasi adempimento in merito.

L'ente potrà chiedere verifiche ed effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi.

ART. 21 – REGISTRAZIONE, MODIFICHE E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto relativo all'affidamento del presente concessione di servizio, avente per oggetto la prestazione soggetta ad imposta sul valore aggiunto, sarà sottoposto a registrazione a tassa fissa e le spese conseguenti tutte, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta concessionaria.

Ogni modifica al presente Capitolato deve risultare da atto scritto.

ART. 22 - TRATTAMENTO DATI

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n° 196/2003 e s.m.i., la società partecipante autorizza la Stazione Appaltante al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e in alcuni casi di carattere penale.

La Ditta concessionaria è obbligata a custodire, a non diffondere e comunque a gestire i dati personali e sensibili inerenti gli utenti e l'Amministrazione Comunale di cui verrà in possesso, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Sarà a carico della ditta quindi diffondere idonea informativa sull'uso dei dati personali (articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.– “Codice in materia di protezione dei dati personali”).

I dati personali saranno trattati unicamente per i procedimenti e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. I diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell'art. 7 del decreto sopra citato.

Per ciò che attiene al trattamento dei dati personali il titolare è il Comune di Canicattì ed il Responsabile è la ditta aggiudicataria.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie o divergenze, anche di carattere tecnico ed economico, che potessero insorgere fra le parti in relazione alla concessione oggetto del capitolato ed al relativo contratto nella sua interpretazione od esecuzione generale e particolare, qualunque ne sia la causa, che non venissero risolte di comune accordo, saranno deferite al giudice ordinario. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta Concessionaria, in dipendenza o in connessione della concessione oggetto del presente capitolato, unico foro esclusivo e competente sarà quello di Agrigento.

E' escluso il ricorso al Collegio Arbitrale.

ART. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente capitolato, la concessionaria avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio, comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

La ditta appaltatrice si considererà, all'atto dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza delle aree individuate dall'Amministrazione Comunale e destinate a parcheggio a pagamento con riscossione a mezzo tagliandi di sosta, nelle quali dovrà espletare il servizio specificato nel presente capitolato.

L'Amministrazione Comunale, da parte sua, notificherà alla ditta tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri provvedimenti che possano comportare variazioni alla situazione iniziale.

La partecipazione alla gara della Ditta comporta la piena ed incondizionata accettazione di quanto contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, nel Disciplinare di gara e relativi allegati.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si farà riferimento alla normativa in materia vigente al momento.

Le norme contenute nel presente capitolato sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con i disposti di nuove normative.

ART. 25 - ADEMPIMENTI DI FINE RAPPORTO

Al termine del periodo di concessione, le aree di sosta dovranno essere riconsegnate in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

Ogni attrezzatura installata dal Concessionario per la gestione del servizio sarà acquisita alla proprietà comunale senza oneri, che ne disporrà secondo le proprie esigenze.

Canicattì, li 27-10-2015

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Rag. Vincenzo Giardina

Il Dirigente Comandante P.M.
F.to Dr. Diego Peruga